

REGIONE SICILIANA – Comune di RADDUSA (Prov. CT)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 58 del Reg. Data 15/11/2023	<b>Oggetto:</b> Delega delle funzioni delle attività relative alla riscossione ai soggetti preposti al servizio pubblico nazionale di riscossione.
-----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **duemilaventitre** giorno **quindici** del mese di **novembre** alle ore **19:00** e seguenti, nella Sala delle adunanze consiliari del Comune di Raddusa, a seguito di invito diramato dal Vicepresidente del Consiglio in data **10.11.2023 prot. n° 13723**, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta urgente.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio **Prof. Giovanni Allegra**.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 12 come segue:

CONSIGLIERI	Pres	Ass	CONSIGLIERI	Pres	Ass
1) ALLEGRA GIOVANNI	X		8) CIURCA IRMA	X	
2) RAPISARDA DEBORA	X		9) VIRZI' CONO CRISTIAN	X	
3) PAGANA CARMELA	X		10) PIAZZA VANESSA	X	
4) INCARDONA S. MARIA	X		11) ALBERGHINA ALESSANDRO	X	
5) LA MASTRA DANIELE	X		12) RIZZO VINCENZO	X	
6) MACALUSO G. SALVATORE	X				
7) MACALUSO NUNZIATA	X				

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O. A. EE. LL. ) i Signori: ----

Per l'Amministrazione sono presenti: **Vice Sindaco, Assessore Vallone**

Con la partecipazione del Segretario Comunale **Dott.ssa Monia Rinaldi**

Il Presidente del Consiglio, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i Signori: **Alberghina A., Macaluso S. e Pagana C**

## Il Consiglio Comunale

Il P.C. passa alla trattazione del nono punto posto all'o.d.g. avente ad oggetto: Delega delle funzioni delle attività relative alla riscossione ai soggetti preposti al servizio pubblico nazionale di riscossione.

Interviene il cons Pagana per dire: *Intervengo io per fare una battuta perché in politica ci stanno pure le battute. L'attuale Sindaco del Comune di Raddusa si è ravveduto perché nel 2020 quando era consigliere comunale votò contrario all'esternalizzazione del servizio di riscossione. Sono contenta che si sia ravveduto. Io prima di esprimermi vorrei chiamare il Capo Area.*

*Se non ricordo male fu approvata una delibera di CC non votata dall'allora Consigliere e attuale sindaco di Raddusa e nella quale si autorizzava l'Amministrazione ad esternalizzare il servizio per un anno...per fare una prova e per capire se era opportuno o meno, se dovevamo farlo con il nostro personale. A questo punto io credo che sia importante, prima di procedere ad un'ulteriore esternalizzazione che il Capo Area ci faccia una relazione dettagliata sui numeri...se effettivamente conviene fare questa esternalizzazione. Quindi sulla base di un'esperienza...se questa è stata positiva o negativa. I risultati ci sono sono passati un anno e mezzo o due anni. Quindi io chiedo se, sulla base di questa esperienza, se bisogna ripeterla.*

Interviene il Resp Area Tributi Sig. Carastro: *“Il termine esternalizzazione in questo caso non è corretto perché non stiamo parlando di esternalizzazione, ma di affidamento del ruolo coattivo all'ente impositore”*

Cons Pagana: *“Qual è la differenza rispetto a prima?”*

Resp Tributi: *“La differenza è che prima si trattava di una società privata, ora stiamo parlando dello Stato”*

Cons Pagana: *“Quindi non è un'esternalizzazione.*

Cons. Pagana: *“Allora c'è stato un errore nelle delibera di cons. com. di allora”*

Pres. Cons.: *“La terminologia dott.sa... è la stessa cosa”.*

Resp. Tributi: *Esternalizzazione è come se il comune desse all'esterno tutta la riscossione, in toto*

Cons. Pagana: *No no qua esternalizzazione del riscossione.*

Resp. Tributi: *La delibera di cui si parla stasera riguarda la delega per le funzioni della riscossione coattiva. Stiamo parlando di contribuenti che dopo aver ricevuto un avviso di accertamento per le tasse non pagate. Diciamo i tempi che l'amministrazione ha a disposizione sono cinque anni più tre anni per far diventare coattivo l'accertamento. Quindi è abbondantemente, diciamo superato.*

Cons. Pagana: *Però non è per interrompere ma è giusto che venga spiegato perché ci sono i cittadini che ci seguono da facebook, però io avevo fatto un'altra domanda: i risultati del vecchio affidamento? Quello di prima vogliamo parlare di numeri” ad esempio dovevamo incassare 100 sono stati incassati 70*

Resp. Tributi: *Dobbiamo fare un differenza, stiamo parlando di una società privata.*

Pres. Cons.: *La domanda è un'altra, cioè a dire: con riferimento a questa società ci spieghi cosa ha dato di risultato, questa società?*

Resp. Tributi: *Allora a parte che era sperimentale per un anno e quindi il discorso si è chiuso là.*

Cons. Macaluso N.: *La delibera è scaduta diciamo è finita non è stata poi portata in giunta*

Resp. Tributi: *E' scaduta nel senso che non è stata prorogata. Questo affidamento era per un anno. Quindi in itinere la società fino a quando non riscuote tutti gli importi che gli sono stati affidati è sempre in vita per la riscossione. Poi per fare le altre annualità c'è bisogno di un altro atto che è questo qua. Io a fronte di questo incarico che è stato dato a questa società dovremmo essere intorno al 45% di quello che noi abbiamo affidato, noi abbiamo affidato due annualità che erano col rischio della prescrizione che sono il 2012 e 2013, anche perché le disponibilità finanziarie non ci permettevano perché le società hanno dei costi e quindi devi impegnare nel tuo bilancio per poi affrontarli con la società."*

Cons. Pagana: *una domanda, vista questa esperienza secondo lei l'ufficio non ha le competenze per poterlo fare?*

Resp. Tributi: *non è che non ha la competenza, intanto manca la figura dell'ufficiale della riscossione e questo è stato riportato nelle deliberazioni precedenti a caratteri cubitali. L'ufficio sino ad oggi è stato in grado di fare gli accertamenti che significa che entro cinque anni se l'utente non ha pagato la spazzatura del 2013, entro il 2018 l'ufficio gli ha accertato questo suo mancato pagamento.*

Pres. Cons.: *ingiunzione*

Resp. Tributi: *non è ingiunzione ma è accertamento. Allora io gli dico guarda che non hai pagato la spazzatura del 2013. Allora il contribuente che ha pagato o che c'è stato uno sbaglio, ci dice: io ho pagato e qua ci sono le ricevute, e questo negli uffici non succede più perché tutto questo avviene in una maniera informatica. Tutti i dati i flussi vengono inseriti informaticamente in modo automatico. A meno che la persona non abbia sbagliato ad indicare il C.F. o l'ente i soldi arrivano, non c'è una persona che si deve mettere là a registrare i pagamenti. Non esiste più già da tempo. Quindi se poi il contribuente dopo 5 anni, se ancora non si presenta per chiarire la sua situazione, il comune ha altri 3 anni per fare il ruolo coattivo...quello che noi dovremmo andare a fare con la Agenzia dell'entrate che è lo Stato, che non può lucrare sulla questione della riscossione. Quindi che cosa succede? Che sono passati già così 8 anni da quando il Contribuente non ha pagato. Tra l'altro gli anni sono diventati 10 perché per 2 anni, a causa della pandemia, le attività di riscossione sono state tutte bloccate. Non ha pagato nessuno e non è stato fatto nessun accertamento. Stiamo parlando di 10 anni, stiamo dicendo all'ADE, ecco l'elenco delle persone che non hanno pagato. Dopo tutta questa vicenda deve immettere a ruolo coattivo queste utenze per il pagamento.*

*Tra l'altro voglio ricordare che gli strumenti per far pagare le persone li abbiamo messi in campo tutti assieme facendo una delibera per la definizione agevolata dal quale sono state stralciate, per le persone che hanno aderito, sanzioni ed interessi. Quindi abbiamo messo in campo tutto il possibile per cercare di venire in contro alla situazione. A questo punto io dico che per rispetto di chi paga le tasse è giusto che l'ente deve intraprendere quell'attività che non può fare a casa propria e che devono essere fatte necessariamente all'esterno.*

*Sto parlando del coattivo perché manca la figura di chi deve andare la riscossione: l'ufficiale giudiziario. Quindi quello che si chiede con questa delibera è questo.*

Cons. Pagana: *Vediamo se ho capito bene: noi affidiamo questo servizio all'Agenzia delle Entrate, ma adesso ci sarà una delibera di giunta che lo affida? Oppure è in automatico? L'agenzia delle entrate come percentuale è l'1%? Il Comune di Raddusa ha un account dedicato per poter entrare nel portale dell'ADE? Se ci sono delle famiglie bisognose che effettivamente non possono pagare non perché non vogliono, ma perché non possono, c'è qualche tutela? Volevo sapere se le famiglie che hanno difficoltà con l'ADE verranno lasciate a loro stesso o ci sarà l'ufficio del Comune che si occuperà proprio di questo?*

Cons. Macaluso N.: *Ma è ADE o Agenzia riscossione?*

Resp. Tributi: *ADE riscossione*

Cons. Macaluso N.: *Aah c'è un differenza. Perché l'ADE ti dà il tempo di pagare, la riscossione devi pagare.*

Resp. Tributi: *Ma non è vero.*

Cons. Macaluso N.: *l'ADE ti manda la cartella dopo un lasso di tempo, ti manda la cartella nera. L'ADE è quella che ti manda il ruolo.*

Resp. Tributi: *Si chiama ADE Riscossione quella che manda il ruolo.*

Vicesindaco: *Jonny, quando noi mandiamo l'acqua la spazzatura, quando tu non paghi ha detto prima che fa l'accertamento. L'accertamento lo fa il comune. Finita questa fase che tu non hai pagato neanche questa lo manda all'ADE riscossione. Tu sei partita iva, non hai versato iva ad es. l'ADE fa l'accertamento e te lo manda. Nel momento in cui tu non adempi l'ADE stessa trasmette l'atto.*

Vociare incomprensibile

Resp. Tributi: *Allora l'ente impositore per quello che dice lei è l'ADE che manda all'ADE Riscossione. L'ente impositore nel nostro caso si chiama Comune di Raddusa che dopo aver fatto tutto quello che andava fatto compresa la definizione agevolata, sta dicendo all'ADE perché titolata a fare questo, qua c'è il ruolo, qua c'è l'elenco delle persone che non hanno pagato. Quando ti arriva la bolletta delle spazzatura quello è avviso bonario, significa che io ti sto dicendo che la tua quota da pagare è 100€.*

Cons. Macaluso N.: *e lo fa l'ADE.*

Resp. Tributi: *Ma assolutamente no, perché ci sono per legge 4 passaggi: c'è l'avviso bonario, c'è il sollecito, c'è l'accertamento e dopo c'è l'ingiunzione.*

Il Resp. dell'area Trib. risponde alla domanda precedentemente posta dalla Cons. Pagana: *L'1% questo perché lo Stato non può lucrare. Il Comune attraverso l'ADE riscossione ha un account nel portale dove è legittimato a fare la qualunque intendendo annullamenti sgravi e quant'altro che ovviamente ritiene legittime.*

Il Resp Tributi spiega che la società privata quando svolge questo servizio vuole un importo fisso che è di 10 € per ogni pratica che è a carico del cittadino e lo stesso per gli altri adempimenti (es: ingiunzione, fermo amministrativo), facendo diversi esempi.

Il vicesindaco dice che con Ade riscossione è possibile rateizzare il debito e che sarà cura dell'Amministrazione mettere a disposizione il personale per dare una mano in questa procedura. Il Vicesindaco dice che affidare i ruoli e recuperare i ruoli non è una scelta politico ma un obbligo di legge. Il responsabile di questo procedimento è il dirigente, non è né l'amministrazione né il cons. comunale. L'amministrazione e il cons comunale sono responsabili laddove non predispongono gli atti.

Cons. Pagana: *Per questa proposta mi ritrovo favorevole, per due motivi. Il primo è il risanamento del Comune di Raddusa e il secondo: siamo costretti perché mancano le figure professionali all'interno dell'ufficio. Se ci fossero state avremmo risparmiato questo 1% dell'ADE. È anche vero che se ci sono famiglie in difficoltà si devono aiutare.*

Il Cons. Macaluso S propone di dare l'affidamento all'ADE solo per un anno.

Il Resp. Tributi dice che un anno non basta nemmeno per consegnare gli elenchi.

Il Vicesindaco replica a Macaluso S che è stato richiesto il parere al revisore dei conti e dice: *"Se avessimo fatto la richiesta tua in tempo al revisore dei conti magari sarebbe stata accettabile".*

Il cons. Macaluso chiede in che data è stata fatta la proposta.  
Il resp Tributi dice che la proposta reca data del 23.10.2023.

Il resp Tributi propone, rispetto alla proposta del cons. Macaluso, che se la riscossione non dovesse funzionare venga revocata la delega.

La cons. Macaluso N fa la sua dichiarazione di voto dicendo di volersi astenere.  
Il cons. Macaluso S. fa la sua dichiarazione di voto dicendo di volersi astenere.  
Il cons. La Mastra fa la sua dichiarazione di voto dicendo di volersi astenere.

Il pres. Del Cons dice: *“Io ho sentito tanti interventi in modo così silenzioso e rispettoso...perché è giusto... in linea di massima sono tutte valutazioni valide. Avendo esperienze dell’ADE della riscossione e quindi anche in questa vicenda io ho delle perplessità. In trent’anni che sono qui seduto e siamo andati avanti sempre o con le nostre forze naturalmente sfruttando il nostro personale.”* Prosegue: *l’ADE è garantista nel senso che non è un privato. Per mia esperienza i contatti con l’ADE non sono facili, non c’è il contatto diretto e quindi ci sarà una difficoltà enorme”*. Infine, aggiunge che la proposta all’ordine del giorno poteva esser maggiormente discussa preventivamente con tutto il consiglio comunale.

Interviene il cons. Incardona per riallacciarsi al discorso della cons. Pagana. Dice che le fa piacere che il sindaco si sia ravveduto perché in tempi non sospetti l’attuale sindaco e allora cons. Comunale la bocciò. Pertanto alla sua parola “ostruzionismo che boccia tutto” lei gliela rimanda volentieri dicendo che lui ne era portabandiera. Detto ciò, conclude che è oggettivo quanto affermato dal Resp. Tributi: effettivamente mancano le figure professionali per questa operazione (uff. giudiz.), e dice che è anche vero che è un’operazione necessaria per risanare il Comune atteso che in tempi non sospetti la Giunta ha approvato un dissesto quindi potrebbe essere una mossa per permettere all’ente di respirare. Si rincuora del fatto che le famiglie bisognose avranno il giusto sostegno.

Il vicesindaco si impegna a far sì che all’interno dell’uff. tributi si costituisca un team per supporto e ausilio alle esigenze dei cittadini in tema di riscossione.

Il Presidente del Consiglio effettua la sua dichiarazione di voto dichiarando di volersi astenere.

Il Presidente mette ai voti la proposta e l'esito della votazione è il seguente:

consiglieri presenti e votanti: 12

voti favorevoli: 8

astenuti: 4 (Allegra, Macaluso S., Macaluso N., La Mastra)

Il Presidente mette ai voti l'immediata esecutività della proposta e l'esito della votazione è il seguente:

consiglieri presenti e votanti: 12

voti favorevoli: 8

astenuti: 4 (Allegra, Macaluso S., Macaluso N., La Mastra)

Pertanto,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Avuta lettura dei superiori verbali;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione dei medesimi;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Visto l'O.R.E.L. vigente in Sicilia;

Visto l'esito della superiore votazione;

### **D E L I B E R A**

- di approvare la proposta avente il seguente oggetto: Delega delle funzioni delle attività relative alla riscossione ai soggetti preposti al servizio pubblico nazionale di riscossione;
- di dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art 12, co.2 L.R. n°44/1991.



# COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040  
C.F. 82001950870  
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060  
FAX 095/662982

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 Data: 21/10/2023	<b>OGGETTO: DELEGA DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA RISCOSSIONE AI SOGGETTI PREPOSTI AL SERVIZIO PUBBLICO NAZIONALE DI RISCOSSIONE</b>
--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Su proposta del Capo Area



Visto

### Pareri

ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L. R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Li 21-10-23



Il Capo Area

Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Li 21-10-23



Il Responsabile del Servizio Finanziario

**Oggetto: DELEGA DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA RISCOSSIONE AI SOGGETTI PREPOSTI ALLA SERVIZIO PUBBLICO NAZIONALE DI RISCOSSIONE.**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE RISCOSSIONI E TRIBUTI

**Premesso che:**

- l'art.117, comma 1, lett. p) della Costituzione dispone una riserva a favore della legislazione statale la determinazione delle funzioni fondamentali dei Comuni;
- gli artt.117 e 118 della Costituzione dispongono a favore dei Comuni la riserva di autonomia normativa, statutaria e regolamentare, in materia di organizzazione e di svolgimento delle funzioni amministrative attribuite per legge;
- l'art.119 della Costituzione dispone a favore dei Comuni autonomia finanziaria, di entrata e di spesa, nonché patrimoniale con attribuzione del potere di stabiliscono e applicare tributi ed entrate propri;
- la legge 05/06/2003, n. 131, in attuazione del riformato titolo V della costituzione, espressamente riserva a favore dei Comuni un generale potere normativo ed amministrativo in materia di autonomia organizzativa e di svolgimento delle funzioni e delle attività pubbliche attribuite per legge;
- l'art. 14 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni dall'art.1 della legge 30/07/2010 n.122, dispone doversi considerare funzioni fondamentali dei comuni, tra le altre, "...a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo", nell'ambito delle quali rientrano anche quelle inerenti la gestione e l'applicazione delle proprie entrate tributarie e patrimoniali;
- l'artt.52 del D.Lgs. 15/12/1997 n.446, i quali, in attuazione ed in conformità al quadro normativo sopra richiamato, dispongono un espressa riserva regolamentare, organizzativa e di gestione delle funzioni e delle attività di accertamento e riscossione inerenti la materia delle entrate tributarie e patrimoniali, attribuite ai Comuni per legge;
- l'art. 42 del D.Lgs. 7/8/2000 n.267 che attribuisce al Consiglio Comunale la materia dell'organizzazione, della concessione e dell'affidamento dei pubblici servizi nonché dell'istituzione e dell'ordinamento dei tributi.

**Tenuto conto che l'art. 1 del citato D.L. n.193/2016 ha disposto:**

- dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia, fatta eccezione per Equitalia Giustizia;
- dalla medesima data l'attribuzione all'Agenzia delle Entrate di cui all'articolo 62 del D.Lgs. 30/07/1999, n. 300 delle funzioni relative alla riscossione nazionale delle entrate pubbliche, di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. 30/09/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/12/2005, n. 248;
- che le citate funzioni sono svolte dall'Agenzia delle Entrate attraverso la denominata Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico strumentale, appositamente costituito, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.
- il subentro a titolo universale di tale ente strumentale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia con l'assunzione dello stesso della qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602;
- il comma 3 del citato art. 1 del citato D.L. n.193/2016, come modificato dall'art. 35, comma 1, lettera a), del citato D.L. 24/4/2017 n.50, convertito con legge 21/06/2017 n.96, stabilisce che detta Agenzia delle entrate – riscossione può svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, delle società da esse partecipate.

**Preso atto che:**

- in deroga a quanto sopra esposto, Riscossione Sicilia Spa costituisce a tutt'oggi soggetto preposto alla riscossione nazionale nell'ambito del territorio della Regione Sicilia alla quale continua ad essere affidato il relativo servizio pubblico, in ragione dell'art.3, comma 29-bis, del citato DL n.203/2005 e dell'art.2 della L.R.Sicilia 22/12/2005, n. 19;
- da una parte, il citato art.1 del DL n.193/2016 non ha infatti previsto la soppressione di Riscossione Sicilia Spa;
- Riscossione Sicilia Spa non poteva e non può essere soppressa dallo Stato, costituendo essa una società pubblica strumentale di proprietà per oltre il 99% della Regione Sicilia e per il residuo di Equitalia Spa (oggi dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni);
- Riscossione Sicilia Spa costituisce espressione dell'autonomia speciale riconosciuta a detta regione in materia di entrate pubbliche ai sensi del combinato disposto di: art.116 della Costituzione; Statuto speciale della regione approvato con R.D.Lgs. 15/05/1946, n. 455; D.P.R. 26/07/1965 n. 1074; L.R. Sicilia 05/09/1990 n. 35; art.20 della L.R. Sicilia 12/05/2010 n. 11;
- dall'altro, i commi 1 e 2 del DL n.193/2016 non possono che essere interpretati in stretta combinazione tra loro, ovvero nel senso che la nuova Agenzia delle Entrate e Riscossione è succeduta nell'esercizio delle funzioni di riscossione nazionale di competenza delle sole società del gruppo Equitalia di proprietà dello Stato con estensione quindi delle stesse a tutto il territorio nazionale ad eccezione della Sicilia, generandosi altrimenti un vuoto di gestione in tale regione dovuto all'assenza di società e di strutture del gruppo Equitalia in grado di garantire il servizio;
- del resto, nell'ambito del modello organizzativo concepito dalla combinazione delle citate leggi statali e leggi della regione Sicilia, emerge che Riscossione Sicilia Spa è stata costituita per svolgere anche funzioni di riscossione nazionale evitando inutili e dispendiose sovrapposizioni e duplicazioni di soggetti gestori.

**Considerato che in merito alla gestione della riscossione delle entrate comunali:**

- il comma 2 dell'art. 2 del citato D.L. n.193/2016, come modificato dall'art. 35 del D.L. n.50/2017, prevede ora che: *“a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate”*;
- risulta pertanto superato ed implicitamente abrogato quanto disposto dall'art.7, comma 2, lett. gg-ter, del D.L. 13/05/2011, n. 70, convertito con legge 12/07/2011, n.106.

**Richiamate le disposizioni dell'Unione Europea ed in particolare:**

- l'art.4, paragrafo 2, del Trattato dell'Unione Europea (di seguito anche TUE), nella versione consolidata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. C/326 del 26/10/2012 pag. 0001 – 0390, che obbliga l'Unione a rispettare l'identità nazionale degli Stati membri insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali, nell'ambito della quale è riconosciuto per giurisprudenza costante della Corte di Giustizia Europea il principio di autonomia istituzionale ovvero di libertà e di autonomia di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei poteri pubblici costituenti prerogative dei singoli Stati (in tal senso sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21/12/2016 C-51/15 e le diverse sentenze richiamate nell'ambito della stessa);
- le disposizioni in materia di cooperazione pubblico-pubblico, contenute dal 45° al 47° considerando e nell'art. 1, paragrafo 4, della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- le disposizioni in materia di cooperazione pubblico-pubblico contenute dal 31° al 33° considerando e nell'art. 1, paragrafo 6, della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- il 48° considerando della citata Direttiva 2014/23/UE ed, analogamente, il 34° considerando della Direttiva 2014/24/UE che dispongono: *“In taluni casi un soggetto giuridico agisce, a norma delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, quale strumento o servizio tecnico di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori determinati ed è obbligato a eseguire gli ordinativi ricevuti da tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori e non ha alcuna influenza sulla remunerazione della sua prestazione.*

*Tale rapporto puramente amministrativo, in considerazione della sua natura non contrattuale, non dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione delle procedure sull'aggiudicazione delle concessioni.*

**Richiamate, altresì, le norme nazionali attuative della citata disciplina comunitaria ed in particolare:**

- l'art.15 della legge 7/8/1990 n.241 il quale dispone: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.";
- l'art.5 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 ad oggetto: "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico".

**Preso atto che** il disposto del citato art.15 costituisce recepimento nell'ordinamento italiano del citato principio di autonomia istituzionale, elaborato dapprima dalla citata giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e poi ripreso nelle citate direttive comunitarie, come ha avuto modo di meglio argomentare il Consiglio di Stato con parere del 11/03/2015.

**Considerato che dall'esposto quadro normativo si evince:**

- il riconoscimento da parte del diritto comunitario del principio di autonomia istituzionale a favore degli Stati membri esulando espressamente dal predetto ordinamento comunitario la disciplina e l'organizzazione dell'esercizio dei poteri, delle funzioni e dei servizi pubblici, costituenti prerogative tipiche degli Stati di diritto quale espressione della autodeterminazione degli stessi;
- per conseguenza, esula dalla disciplina comunitaria in materia di contratti pubblici e più in generale di tutela della concorrenza, anche l'esercizio di funzioni e di servizi pubblici nella forma della cooperazione pubblico-pubblico attuata attraverso accordi tra diverse pubbliche amministrazioni, come meglio definito nelle citate direttive comunitarie;
- a maggior ragione esula dalla predetta disciplina comunitaria l'affidamento della gestione o la delega di un potere o di una funzione pubblica previsto tra pubbliche amministrazioni ed imposto al delegato per legge, senza necessità del ricorso ad un accordo tra le parti e senza la possibilità per quest'ultimo di incidere sulla remunerazione del servizio;
- il principio di autonomia istituzionale risulta recepita nell'ambito dell'ordinamento italiano sia in generale che nello specifico in materia di contratti pubblici in attuazione delle predette direttive europee;
- con le disposizioni del citato D.L. n.193/2016, nell'esercizio del potere di organizzazione interna riservato ai singoli Stati membri dell'Unione Europea, il legislatore italiano ha completato il processo di statalizzazione e pubblicizzazione della gestione della funzione amministrativa di riscossione delle entrate pubbliche, riservando la stessa ad un ente pubblico strumentale facente parte integrante dell'apparato pubblico statale con definitivo superamento del modello di gestione privatistico che aveva caratterizzato il sistema antecedentemente al citato DL n.203/2005;
- la competenza del citato Ente economico strumentale è circoscritta all'esercizio della funzione pubblica di riscossione delle entrate dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche locali risultando allo stesso preclusa ogni possibilità di offerta di servizi ed attività nell'ambito del mercato;
- in deroga a quanto disposto dal citato art.1 DL n.193/2016, il soggetto preposto alla riscossione nazionale nell'ambito del territorio della regione Sicilia è costituito da Riscossione Sicilia Spa, società strumentale interamente pubblica, appositamente costituita per l'esercizio di tali funzioni, non operante nel libero mercato;
- Innovando e diversamente disponendo rispetto al precedente quadro normativo, il quale si deve intendere quindi abrogato, il citato comma 2 dell'art.2 del DL n.193/2016 prevede ora la possibilità per i Comuni di affidamento diretto delle funzioni di riscossione delle proprie entrate ai soggetti preposti alla riscossione nazionale;
- l'affidamento diretto da parte dei Comuni della funzione della riscossione ai predetti soggetti preposti alla riscossione nazionale, è fondato su disposizione di legge precettiva e non su un accordo tra Amministrazioni pubbliche;
- dunque, ai citati soggetti preposti alla riscossione nazionale, è imposto per legge l'obbligo di esercitare le funzioni e le attività di riscossione delle entrate pubbliche dello Stato e degli altri enti pubblici, a semplice richiesta unilaterale delle singole Amministrazioni, senza alcun margine negoziale di incidere sulla condizioni che regolano il rapporto né tantomeno sulla remunerazione del servizio reso;

- tale affidamento diretto di funzione pubblica in ragione di legge rispetta il disposto del 48° considerando della premessa e degli artt.1 e 2 della Direttiva 2014/23/UE nonchè del 34° considerando della premessa e dell'art.1 della Direttiva 2014/24/UE, a sua volta attuativi del citato art.4, paragrafo 2, del TUE;
- per conseguenza detto affidamento diretto non è soggetto al rispetto delle richiamate direttive comunitarie in materia di appalti e concessioni pubbliche né tantomeno delle disposizioni attuative di diritto interno contenute nel D.Lgs.18/04/2016 n.50 ed, in generale, alle disposizioni normative in materia di tutela della concorrenza.

**Considerato ancora:**

- che dall'esposto quadro normativo emerge una generale ed ampia riserva costituzionale attuata dal legislatore ordinario a favore dei Comuni in merito all'esercizio della potestà regolamentare, organizzativa e di gestione delle funzioni e delle attività attribuite sia in generale che in materia di entrate comunali;
- di dover dare attuazione alle proprie citate prerogative secondo il ponderato bilanciamento tra loro dei principi di razionalizzazione, di economicità, di efficientamento, di efficacia, di legittimità, di equità, e più in generale d'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa tenuto conto delle risorse a propria disposizione;
- la necessità di dover accelerare la riscossione delle proprie entrate anche in ragione della rilevanza assunta dalla stessa nell'ambito della nuova disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali come modificata ed integrata dal D.lgs.23/06/2011 n.218.

**Dato atto, che:**

- lo scrivente Ente non ha a propria disposizione sufficienti risorse umane, strumentali ed economiche nonché il necessario know-how per procedere all'esercizio diretto, attraverso i propri uffici, nel rispetto dei predetti principi, delle funzioni e delle attività relative alla riscossione delle proprie entrate, oltre quelle ad oggi gestite direttamente;
- non sussistono le condizioni per porre in essere nell'immediato forme di gestione diretta ed efficiente ricorrendo a convenzioni o unioni tra Enti ovvero alle altre forme organizzative previste dall'art.30 e seguenti D.Lgs. n.267/2000; né tanto meno sussistono le condizioni per il ricorso a società in house providing;
- lo scrivente Ente deve necessariamente procedere all'affidamento ed alla delega di funzioni ed attività relative alla riscossione delle proprie entrate nei termini che seguono.
- di dover procedere con la massima celerità al fine di evitare ogni soluzione di continuità od interruzione dell'attività di riscossione delle proprie entrate a danno degli interessi economico-finanziari dell'Ente;
- le altre soluzioni possibili ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n.446/97 comprese quelle che impongono il ricorso al mercato si presentano maggiormente complesse e quindi non immediate da porre in essere, sol che si valuti la non immediatezza e la complessità delle procedure ad evidenza pubblica in materia di contratti pubblici;
- d'altra parte le soluzioni alternative di cui al citato art.52, non offrono maggiori garanzie di perseguimento di più alti livelli di razionalizzazione, efficienza, efficacia, economicità, legittimità, equità ed accelerazione e più in generale di imparzialità e buon andamento dell'azione di riscossione;
- ciò a maggior ragione a fronte di un quadro ordinamentale instabile ed incerto che incide negativamente sui mezzi di effettiva tutela dei propri crediti in caso di ricorso alle citate soluzioni alternative all'affidamento all'Agente nazionale della riscossione nella specifica materia della riscossione delle proprie entrate, in termini di strumenti giuridici a disposizione sia per la riscossione, fondati dati sulla ingiunzione fiscale, sia per operare un effettivo ed efficace controllo dell'operato e contrasto dei comportamenti illeciti posti in essere dall'affidatario del servizio.

## SOLUZIONE A - DELEGA DELLA RISCOSSIONE SPONTANEA E COATTIVA

### Ritenuto:

- necessario procedere all'affidamento ed alla delega integrale di funzione a soggetto esterno della gestione della riscossione spontanea e coattiva di tutte le proprie entrate, tributarie e patrimoniali, nessuna esclusa, nell'ambito ed in occasione del necessario esercizio del proprio potere di organizzazione e di riorganizzazione delle attività di competenza dell'Ente in ragione della grave mancanza di personale a propria disposizione che si è venuta a creare nel tempo a causa anche delle limitazioni del turn over imposte negli anni dalla normativa in materia di revisione della spesa pubblica;
- che la soluzione di affidare direttamente la gestione e le funzioni inerenti la riscossione delle proprie entrate all'Agenzia delle Entrate e Riscossione nonché a Riscossione Sicilia Spa, per il territorio siciliano, costituisce quella immediatamente praticabile per il contemperato perseguimento dei principi sopra esposti;

## SOLUZIONE B – DELEGA FUNZIONI RISCOSSIONE COATTIVA

### Ritenuto:

- che la riscossione spontanea delle altre entrate tributarie e patrimoniali del Comune possa e debba proficuamente effettuarsi in forma diretta, come oggi già avviene, a maggior ragione a fronte di quanto disposto dall'art. 2-bis del D.L. 193/2016, in vigore dal prossimo 1° ottobre corrente anno;
- che, invece la gestione diretta della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, la quale dovrebbe avvenire ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera gg-quater, del D.L. 70/2011 per il tramite dell'ingiunzione fiscale, non sia al momento possibile, sia per la mancanza all'interno dell'Ente delle necessarie dotazioni umane e strumentali, sia anche per la mancanza all'interno del Comune della figura dell'ufficiale della riscossione, prevista dall'art. 7, comma 2, lettera gg-sexies, del D.L. 70/2011, necessaria per determinati adempimenti connessi alle procedure esecutive e sia per la complessità della gestione delle procedure esecutive e cautelari conseguenti all'ingiunzione fiscale (esempio di motivazione).
- necessario procedere all'affidamento ed alla delega di funzione a soggetto esterno della gestione della riscossione coattiva di tutte le proprie entrate, tributarie e patrimoniali, nessuna esclusa, nell'ambito ed in occasione del necessario esercizio del proprio potere di organizzazione e di riorganizzazione delle attività di competenza dell'Ente in ragione della grave mancanza di personale a propria disposizione che si è venuta a creare nel tempo a causa anche delle limitazioni del turn over imposte negli anni dalla normativa in materia di revisione della spesa pubblica;
- che la soluzione di affidare direttamente la gestione e le funzioni inerenti la riscossione coattiva delle proprie entrate all'Agenzia delle Entrate e Riscossione nonché a Riscossione Sicilia Spa, per il territorio siciliano, costituisce quella immediatamente praticabile per il contemperato perseguimento dei principi sopra esposti;

**Ritenuto, ancora,** che l'affidamento della riscossione delle proprie entrate nei termini sopra esposti ai soggetti preposti al relativo servizio nazionale pubblico, fornisce sufficienti garanzie di imparzialità e di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa, tenuto conto dello stringente controllo pubblico a cui tali soggetti preposti alla riscossione nazionale sono altresì assoggettati alla luce del quadro normativo esposto ed al tempo stesso consente di utilizzare lo strumento del ruolo e tutte le conseguenti procedure codificate dalla legge per l'esecuzione forzata, peraltro in grado di assicurare il corretto espletamento della riscossione coattiva delle entrate anche per le somme di minore entità, in prevalenza tra le entrate comunali, in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale.

### Dato atto che:

- non si deve dar luogo alla stipula di alcun atto convenzionale con i citati soggetti preposti alla riscossione nazionale in quanto sono regolati per legge tutti i rapporti e le condizioni dell'affidamento, compresi quelli patrimoniali, di remunerazione del servizio e rimborso dei costi;
- peraltro gli oneri riconosciuti dall'art. 17 del D.Lgs 112/1999 ai preposti alla riscossione nazionale, evidenziano un costo massimo ad oggi in capo all'Ente del 3% delle somme incassate, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese di notifica o delle spese esecutive nei soli casi previsti dalla legge;
- la riscossione coattiva a mezzo ruolo trova una puntuale disciplina nelle norme del DPR 602/1973, del D.Lgs 46/1999 e del D. Lgs 112/1999, anche per quanto attiene alle fasi connesse all'inesigibilità, disciplina che invece, stante la mancata attuazione della riforma della riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale, non è altrettanto puntualmente presente nelle norme che regolano la citata ingiunzione fiscale, tuttora foriere di dubbi e difficoltà applicative.

**Dato atto, altresì, che:**

- la riscossione di tutti i carichi a ruolo già affidati alle società del gruppo Equitalia Spa continuerà in ogni caso ad essere curata da "Agenzia delle Entrate – Riscossione", come desumibile dall'art. 1 del D.L. 193/2016 e chiarito dalla nota di Equitalia Servizi di riscossione Spa prot. n. 2017-EQUISDR-373542 del 24/05/2017;
- analogamente la riscossione di tutti i carichi fin'ora affidati a Riscossione Sicilia Spa, continuerà ad essere curata dalla stessa senza soluzione di continuità.

**Acquisito** sulla proposta della presente deliberazione il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, secondo quanto prescritto dall'art. 239, comma 1, let. b), punto 3 (modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni) e 7 (applicazione dei propri tributi), del D.Lgs 18/08/2000 n.267.

**Acquisiti, altresì,** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile e di regolarità contabile del Responsabile dell'area economico-finanziaria.

**Visti:**

- il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs 23/06/2011 n.118;
- lo Statuto comunale.
- il vigente regolamento comunale in materia di entrate.

**D E L I B E R A**

- 1) Di delegare le funzioni ed affidare le attività, per le motivazioni espresse in premessa che qui si devono intendere integralmente richiamate, relative alla riscossione spontanea /coattiva delle entrate dello scrivente Ente sia tributarie (*oppure nel caso della soluzione B - indicare quali tributi a seconda della scelta dell'Ente*) che patrimoniali (*oppure nel caso della soluzione B - indicare quali entrate a seconda della scelta dell'Ente*), con decorrenza immediata, ai soggetti preposti per legge al servizio nazionale di riscossione delle entrate pubbliche ed in particolare: all' Agenzia delle Entrate – Riscossione e, per il territorio della regione Sicilia, alla società Riscossione Sicilia Spa.
- 2) Di stabilire che il presente affidamento resta valido ed automaticamente esteso anche a favore dei soggetti di diritto che dovessero eventualmente subentrare in futuro ai predetti enti, fino ad espressa deliberazione del Consiglio comunale di cessazione della delega di funzioni e di affidamento delle attività, fatte salve eventuali modifiche normative.
- 3) Di dare atto che, in ogni caso, anche al termine dell'affidamento, in base alle normative vigenti, Agenzia delle entrate – riscossione, per successione a titolo universale stabilita per legge, e Riscossione Sicilia Spa continueranno ad esercitare le funzioni e curare le attività di riscossione e le successive eventuali fasi per

tutti i ruoli fin'ora affidati dallo scrivente Ente alle società del gruppo Equitalia ed alla stessa Riscossione Sicilia Spa.

- 4) Di dare mandato ai competenti funzionario ed ufficio affinché si provveda a porre in essere gli atti e le attività necessarie a dare attuazione al presente provvedimento nonché a porre in essere le trasmissioni comunque ritenute necessarie e le pubblicazioni disposte dalla normativa vigente.

Di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, ricorrendo le condizioni di urgenza derivanti dalla necessità di evitare soluzioni di continuità dell'esercizio delle funzioni ed attività relative alla riscossione delle proprie entrate garantendo la continuità delle attività di riscossione delle predette proprie entrate.



# COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040  
C.F. 82001950870  
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

## UFFICIO DEL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 26 del 23.10.2023

Il giorno 23 del mese di Ottobre 2023, il Revisore dei Conti del Comune di Raddusa, nominato con deliberazione del Consiglio, nella persona del Dott. Calogero Cittadino si è riunito alle ore otto, presso il proprio ufficio in Catania Via E.Pantano 57 per rilasciare il parere su proposta del Capo Area Deliberazione del Consiglio Comunale " Delega delle funzioni e delle attività relative alla riscossione ai soggetti preposti alla servizio pubblico nazionale di riscossione

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Vista la documentazione ricevuta per email e pec dall'Ente il 21.10.2023 ;

Visti le scritture dell'Ente;

Visto il D.lgs. 118/2011 e ss. mm. ed ii.;

Visto Lo Statuto dell'Ente;

Visto il decreto Legislativo n. 267/2000 - come recepito dalla L.R. n. 30/2000

Vista la regolarità tecnica, con parere favorevole del 21.10.2023

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con relativo parere favorevole del 21.10.2023

effettuati gli opportuni controlli e verifiche, il collegio esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Catania 23.10.2023

**Organo di Revisione:**

**Dr. Calogero Cittadino**



**Il Presidente**  
Prof. Giovanni Allegra

**Il Consigliere Anziano**  
Debora Bapisarda



**Il Segretario Comunale**  
Dott.ssa Maria Rinaldi

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**  
(per 15 - 30 - 60 gg.)

Publicata all'albo pretorio on-line istituzionale dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
senza opposizione e reclami.

Dalla residenza municipale, li

**Il Responsabile delle Pubblicazioni**  
rag. Daniela Trovato Monastra

**Il Capo Area**  
rag. Daniela Trovato Monastra

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Responsabile delle Pubblicazioni e del Capo Area

**certifica**

Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici <sup>(1)</sup> giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

**ATTESTATO DI ESECUTIVITA'**

Il presente atto è divenuto esecutivo in data \_\_\_\_\_

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal \_\_\_\_\_, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li

**Il Segretario Comunale**

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li

**Il Funzionario del Comune**

<sup>(1)</sup> 15 gg per quelle ordinarie; 30 gg. per gli Statuti; 60 gg. per lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

